

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1988, N. 14

**Norme previdenziali a favore degli ex dipendenti delle Casse
mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano¹**

Art. 1

1. La presente legge disciplina la definizione e l'erogazione dei trattamenti di previdenza spettanti, in conseguenza dello scioglimento delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per effetto delle norme di attuazione della riforma sanitaria, ai dipendenti delle stesse, in servizio al 31 dicembre 1980 ed iscritti alla stessa data ai rispettivi Fondi integrativi di previdenza istituiti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1977, n. 11, con esclusione di quelli che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2

1. Al personale previsto dal precedente articolo, iscritto al Fondo integrativo di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano alla data del 31 dicembre 1980, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 - lettera d) dello Statuto e nell'articolo 32 del regolamento del Fondo stesso per i casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione integrativa, considerando a tal fine come cessazione dal servizio la data del 31 dicembre 1980.

¹ In B.U. 2 agosto 1988, n. 34.

2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono erogate all'interessato per i periodi di servizio coperti da contribuzione nel Fondo di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, purché per tali periodi risultino accreditati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S.

3. Al personale transitato ad altri enti, presso i quali esistono Fondi integrativi di previdenza, le prestazioni medesime competono per la differenza fra quanto spettante secondo le norme di cui al comma 1 e le prestazioni maturate in via teorica allo stesso titolo presso il Fondo dell'ente di destinazione.

Art. 3

1. L'erogazione delle prestazioni dovute a norma dell'articolo 2 è effettuata dalla Giunta regionale la quale vi provvede a mezzo dei propri uffici.

2. Gli interessati, già iscritti al Fondo di previdenza delle Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano, sono tenuti a presentare domanda all'Amministrazione regionale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge globalmente previsti in Lire 7.700.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nell'apposita gestione denominata «Fondo di previdenza per il personale», già evidenziata contabilmente a norma dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 11 nel bilancio delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di

Bolzano relativo all'esercizio finanziario 1980 e assunti dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'anticipazione delle prestazioni previste dalla presente legge fino alla concorrenza di corrispondenti impegni assunti dallo Stato nei confronti della Regione per i medesimi fini.

3. Per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma si provvede con apposito stanziamento, istituito nello stato di previsione della spesa, in partite di giro.

Art. 5

1. La Giunta regionale provvederà alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 4 nei confronti dell'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la normativa in esso prevista.
